# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA STRADA DELL'AMORE O.D.V." DI TRIESTE

## ART. 1 DENOMINAZIONE

É costituita un'Associazione, con personalità giuridica, con qualifica di Organizzazione di Volontariato, denominata

## "LA STRADA DELL'AMORE O.D.V."

(da qui in avanti Associazione).

La denominazione sociale dovrà intendersi integrata dell'acronimo "ETS" dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non persegue scopo di lucro.

# ART. 2 OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere a), b), c), d), e), u) e w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'Associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- operare per la promozione e la tutela dei diritti umani delle persone diversamente abili;
- sensibilizzare gli enti pubblici per assicurare la "qualità dell'assistenza e l'umanità dei servizi".

#### ART. 3 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Trieste.

# ART. 4 ATTIVITÀ STRUMENTALI. ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività strumentali e secondarie:

- organizzare comunità alloggio ed analoghi servizi residenziali per disabili psicofisici non autosufficienti;
- istituire, per i medesimi soggetti, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni;
- promuovere corsi e seminari e altre attività di aggiornamento che hanno per oggetto la crescita culturale individuale e collettiva;
- stimolare l'attività editoriale e la diffusione di pubblicazioni di ogni genere;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la gestione di impianti e attività, collaborando per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative socio-sanitarie;
- allestire e gestire bar e punti di ritrovo, collegati ai propri impianti e alla propria sede, eventualmente anche in occasione di manifestazioni ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di manifestazioni culturali, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- esercitare in via meramente marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

# ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione dell'Associazione ovvero successivamente dai soci:
- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai conferimenti dei soci deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da ogni eventuale provento, contributo di natura non corrispettiva, donazione, lascito o altra utilità destinato all'attuazione degli scopi statutari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi raccolti, anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i soci e il pubblico, in conformità ai vigenti principi di legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il valore dei beni conferiti nel patrimonio subisca la svalutazione di cui all'art. 22 comma 5 D.Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

# ART. 6 SCRITTURE CONTABILI ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ove siano superati i limiti di legge, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale, secondo quanto è previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile l'assemblea deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, ove nominati.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## ART, 7 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 6, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di revisione e di controllo, ove nominato;
- d) registro dei volontari, ove presenti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio Direttivo; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

#### ART. 8 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono ottenere la qualifica di socio, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, tutte le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Possono essere altresì ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con gli adempimenti previsti.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso contrario, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### ART. 9 ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea decide l'esclusione dei soci per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione:
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità dell'Associazione.

I soci possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni assunte.

## ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere:
- il Segretario;
- l'organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge;
- l'organo di revisione legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

## ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri e comunque sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea.

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti soci. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca, e sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi sociali - ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:

- 1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 6 e, a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge;
- 2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;
- 3) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di socio;
- 4) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto e non riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica e quando siano presenti o informati della riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, non potrà mai prevalere il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza generale è attribuito agli amministratori, i quali lo esercitano in via collegiale e lo manifestano a mezzo del Presidente.

## ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Egli cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati e persone fisiche, rilasciando liberatorie quietanze.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, con analoghi poteri e competenze.

#### ART, 13 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse.

### ART. 14 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed esercita le seguenti funzioni:

- 1) approva in via ordinaria il bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 6;
- 2) delibera in via straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;
- 3) nomina e revoca, in via ordinaria, i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario;
- 4) delibera, in via ordinaria, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera, in via ordinaria, sull'esclusione degli associati;
- 6) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata con congruo preavviso di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di convocazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque, qualora gli associati siano più di cinquecento. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi sociali o ai dipendenti dell'Associazione, né agli Enti da essa controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

È possibile tenere l'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In prima convocazione, le sedute dell'assemblea ordinaria sono validamente costituite qualora siano presenti almeno 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria è sempre necessaria la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti.

Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, in via diretta o indiretta, dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

# ART, 15 ORGANO DI CONTROLLO

Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di controllo, ai sensi delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di Enti del Terzo Settore.

# ART, 16 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non intenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.

ART. 17 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

## ART. 18 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assemblea, che provvederà anche alla nomina del liquidatore.

# ART. 19 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

**VISTO: IL PRESIDENTE**